

CARTA DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEGLI STUDENTI IN ALTERNANZA E STATUTO DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE IN STAGES

IL CONFRONTO



**Proposta di Statuto
degli studenti in stages**



**Decreto Ministeriale
195/2017**

Lo Statuto degli studenti e delle studentesse in stages è una **proposta** di regolamento elaborata dalle associazioni del Forum Nazionale delle associazioni studentesche maggiormente rappresentative. La proposta definitiva è stata presentata nel 2012 al Ministro e agli uffici del Ministero dell'Istruzione. A partire da questa proposta è stato poi elaborata la Carta dei diritti e dei doveri degli Studenti in alternanza scuola lavoro.

“Decreto Ministeriale 195 del 3 novembre” 2017 è il nome ufficiale della Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in Alternanza Scuola lavoro, si tratta di un **regolamento**, firmato dal Ministro dell'Istruzione, dal Ministro del Lavoro e dal Ministro per la Pubblica Amministrazione.

Il confronto tra i due testi in sintesi

Tema	Statuto degli Studenti in Stages	Carta degli studenti in alternanza
Destinatari	Green	Green
Tempistiche dell'Alternanza	Green	Green
Coinvolgimento dello studente	Green	Orange
Informazione dello studente	Green	Green
Informazione e programmazione del percorso di alternanza	Green	Red
Formazione alla sicurezza	Green	Green
Copertura assicurativa	Green	Green
Tutor	Green	Green
Confronto studente scuola e azienda	Green	Green
Diritto di assemblea	Green	Red
Valutazione periodo di stages	Green	Green
Copertura costi	Green	Red
Valutazione dello studente	Green	Green
Riequilibrio didattico materie non professionalizzanti	Green	Red
Comitato tecnico scientifico	Green	Red
Diritti e doveri degli studenti in alternanza	Red	Green
Sorveglianza sanitaria	Red	Green
Commissioni territoriali per l'alternanza	Red	Green

Legenda

Tema affrontato

Tema non affrontato

Tema affrontato in parte



Cosa propone lo Statuto e cosa prevede la Carta in dettaglio?

Statuto degli Studenti in Stages

Carta degli studenti in alternanza

Preambolo

Il presente Statuto ha la finalità di riorganizzare la materia degli stages che, anche alla luce del principio costituzionale dell'autonomia scolastica, devono essere pensati e costruiti per lo studente e con lo studente, al fine di soddisfare le esigenze di ogni ragazzo e consentendo a questi di interagire con i soggetti del c.d. "mondo del lavoro" (azienda, sindacato, ecc.) e con tutti quegli enti che mettono in pratica percorsi di cittadinanza e di educazione non-formale

Articolo 1 (commi 1-2) *Finalità*

1. Il presente regolamento definisce la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro (d'ora in avanti denominata alternanza), allo scopo di dare ai medesimi studenti l'opportunità di conoscere ambiti professionali, contesti lavorativi e della ricerca, utili a conseguire e integrare le competenze curriculari, al fine di motivarli e orientarli a scelte consapevoli, nella prospettiva della prosecuzione degli studi o dell'ingresso nel mondo del lavoro.
2. Il presente regolamento definisce, altresì, le modalità di applicazione agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni.

Articolo 2 (commi 1-2) *Destinatari*

Questo Statuto è rivolto a tutti gli studenti inseriti in percorsi di Terza Area e Alternanza Scuola-Lavoro.

1. Il presente regolamento si applica agli studenti degli istituti tecnici e professionali, nonché dei licei, impegnati nei percorsi di alternanza negli ultimi tre anni del percorso di studi.
2. Nel rispetto delle competenze legislative e amministrative attribuite alle regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, il presente regolamento si applica anche agli studenti dei percorsi di istruzione e formazione professionale, erogati in regime di sussidiarietà dagli istituti professionali di Stato, impegnati nei percorsi di alternanza.

Art.1 *Tempistica*

Art.3 commi 1-2-3-4-5-6 *modalità di svolgimento dell'alternanza*

Statuto degli Studenti in Stages

Lo stage deve essere elemento del Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F) e, in quanto tale, progettato dalla scuola. In quanto esperienza formativa, il periodo di stage deve essere limitato nel tempo e in alcun caso può superare i 30 giorni rispetto al curriculum annuale nei Licei e i 60 giorni nel caso degli Istituti Tecnici e Professionali. I giorni di stage, quando il tirocinio avviene all'interno del calendario scolastico, non devono essere recuperati e devono essere considerati parte integrante del curriculum. La giornata lavorativa non potrà in nessun caso superare il totale di 8 (otto) ore.

Carta degli studenti in alternanza

1. I percorsi di alternanza sono parte integrante e coerente del percorso di studi.

2. I percorsi di alternanza, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, e successive modificazioni, sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica, sulla base di apposite convenzioni con le strutture ospitanti, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, o con gli ordini professionali, ovvero con i musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, nonché con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale o con enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro.

3. I percorsi di alternanza sono inseriti nel Piano triennale dell'offerta formativa predisposto dall'istituzione scolastica e nel Patto educativo di corresponsabilità e sono co-progettati con il soggetto ospitante.

4. L'alternanza può essere svolta anche durante la sospensione delle attività didattiche, secondo il percorso formativo personalizzato e con le modalità di verifica ivi stabilite, nonché con la modalità dell'impresa formativa simulata. Il percorso di alternanza può essere realizzato anche all'estero secondo le modalità stabilite dalle istituzioni scolastiche nell'ambito della loro autonomia.

5. La durata delle attività giornaliere svolte in regime di alternanza non può superare l'orario indicato nella convenzione stipulata tra l'istituzione scolastica e la struttura ospitante, da definirsi nel rispetto della normativa vigente.

6. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, destinano specifiche risorse alle attività di progettazione dei percorsi in alternanza, anche avvalendosi di quanto assegnato ai sensi dell'articolo 1, comma 39, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Art.4 comma 2 Diritti e doveri degli studenti

2. Gli studenti di cui all'articolo 2, comma 1, svolgono esperienze in regime di alternanza, per una durata complessiva di almeno 400 ore negli istituti tecnici e in quelli professionali e di almeno 200 ore nei licei, negli ultimi tre anni del percorso di studi.

Art.2 Coinvolgimento dello studente

Lo studente deve essere coinvolto nell'attuazione dei progetti deliberati dagli organi collegiali della propria istituzione scolastica secondo i canali di partecipazione e coinvolgimento degli studenti sanciti dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R. 249/98) avendo la possibilità di assentarsi dal posto di lavoro qualora si presentasse la necessità certificata.

Art.4 commi 9-13-14 Diritti e doveri degli studenti

9. Gli studenti, durante i periodi di alternanza, rispettano le regole di comportamento, funzionali e organizzative della struttura presso la quale è svolto il periodo di alternanza, nonché il regolamento degli studenti dell'istituzione scolastica di appartenenza.

13. Gli eventuali provvedimenti disciplinari conseguenti all'infrazione delle regole di cui al presente articolo sono adottati dall'istituzione scolastica di appartenenza secondo le procedure previste dallo statuto delle studentesse e degli studenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, nonché dal regolamento di istituto.

14. Gli studenti destinatari degli eventuali provvedimenti di cui al comma 13 possono proporre reclamo avverso i medesimi, entro trenta giorni, all'istituzione scolastica di appartenenza, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni

Art.3 Informazione dello studente

Lo studente deve essere informato preventivamente delle mansioni che dovrà svolgere all'interno dell'azienda. Le parti sottoscrivono un accordo scritto dettagliato – patto formativo - nel quale si esplicitano gli obiettivi formativi e gli strumenti che verranno utilizzati per raggiungerli.


Art.4 comma 4 Diritti e doveri degli studenti

4. Gli studenti impegnati nei percorsi di alternanza ed i soggetti con responsabilità genitoriale hanno diritto ad una ampia e dettagliata informazione sul progetto e sulle sue finalità educative e formative, oltre che sul percorso formativo personalizzato in cui vengono declinati le competenze attese e gli obblighi che derivano dall'attività in contesto lavorativo.

Art. 3 bis *Informazione e programmazione del percorso di alternanza scuola-lavoro*

Il patto formativo di cui sopra deve essere stilato, includendo il programma dettagliato delle attività formative, prima dell'inizio del percorso di alternanza, idealmente prima dell'inizio dell'anno scolastico, in modo da garantire che il Consiglio di Classe, di concerto con il Comitato Tecnico Scientifico di cui sotto, possano ragionare di un'equilibrata distribuzione del programma di studi inerente all'anno di frequenza dello studente.

*Si deve vedere a proposito quanto disposto dalla **Guida Operativa sull'alternanza per le scuole** in particolare sulla progettazione del percorso formativo dello studente in alternanza*

Art.3 ter *Formazione alla sicurezza***Art.5 commi 1-2-3 *Salute e sicurezza***

Carta dei diritti e dei doveri
delle studentesse e degli studenti
in alternanza

Statuto degli Studenti in Stages

Devono essere garantite un minimo di 30 (trenta) ore di formazione sui diritti, le tutele e le norme di sicurezza prima dell'inizio dello stage, da essere svolte durante le ore delle materie specializzanti o durante le ore extra curriculari predisposte dal P.O.F.

Carta degli studenti in alternanza

1. Gli studenti impegnati nei percorsi in regime di alternanza ricevono preventivamente dall'istituzione scolastica una formazione generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, come disciplinata dall'accordo previsto dall'articolo 37, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Tale formazione è certificata e riconosciuta a tutti gli effetti ed è integrata con la formazione specifica che gli studenti ricevono all'ingresso nella struttura ospitante, fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione tra quest'ultima e l'istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri conseguenti.
2. È di competenza dei dirigenti scolastici delle scuole secondarie di secondo grado l'organizzazione di corsi di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza e svolti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni.
3. Al fine di ridurre gli oneri a carico della struttura ospitante nell'erogazione della formazione di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, possono essere:
 - a) stipulati dagli uffici scolastici regionali appositi accordi territoriali con i soggetti e gli enti competenti ad erogare tale formazione, tra i quali l'INAIL e gli organismi paritetici previsti nell'accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011, n. 211;
 - b) svolti percorsi formativi in modalità *e-learning*, anche in convenzione con le piattaforme pubbliche esistenti riguardanti la formazione, come previsto dall'accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011, n. 221, e dall'accordo Stato-regioni del 7 luglio 2016, n. 128;
 - a) promosse forme più idonee di collaborazione, integrazione e compartecipazione finanziaria da determinarsi in sede di convenzione.

Art.4 Copertura assicurativa

Allo studente che parteciperà allo stage, dovrà essere garantita, da parte dell'istituzione scolastica di appartenenza idonea copertura assicurativa contro gli infortuni presso l'INAIL nonché per responsabilità civile.

Art.5 comma 6 Salute e sicurezza

6. Gli studenti impegnati nelle attività di alternanza, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi, rispettivamente previsti dagli articoli 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono assicurati presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e coperti da una assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, con relativi oneri a carico dell'istituzione scolastica. Le coperture assicurati-ve devono riguardare anche attività eventualmente svolte dagli studenti al di fuori della sede operativa della struttura ospitante, purché ricomprese nel progetto formativo dell'alternanza.

Art.5 Tutoraggio

L'istituzione scolastica deve individuare all'interno del corpo docente la figura di un tutor cui affidare lo studente che partecipa allo stage. Altresì l'azienda deve individuare un tutor al quale viene affidato lo studente e che, in coordinamento con la figura del tutor scolastico, deve facilitare l'inserimento di questi nell'azienda. Per comprovate violazioni degli obiettivi didattici dei tirocini la scuola si farà garante nel richiedere la sostituzione del tutor aziendale e, per casi di estrema gravità, di interrompere ogni rapporto con l'azienda in questione.

Art.5 comma 4 Salute e sicurezza

4. Al fine di garantire la salute e la sicurezza degli studenti di cui all'articolo 2 del presente regolamento, considerata la specifica finalità didattica e formativa, ai sensi dell'articolo 2 comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, che equipara gli studenti allo *status* dei lavoratori, è stabilito che il numero di studenti ammessi in una struttura sia determinato in funzione delle effettive capacità strutturali, tecnologiche ed organizzative della struttura ospitante, nonché in ragione della tipologia di rischio cui appartiene la medesima struttura ospitante con riferimento all'accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011, n. 221, in una proporzione numerica studenti/tutor della struttura ospitante non superiore al rapporto di 5 a 1 per attività a rischio alto, non superiore al rapporto di 8 a 1 per attività a rischio medio, non superiore al rapporto di 12 a 1 per attività a rischio basso.

Art.4 comma 6 Diritti e doveri degli studenti (si riferisce sia all'art. 5 che all'art. 6 dello Statuto)

6. Gli studenti sono supportati nell'attività di alternanza da un tutor interno designato dall'istituzione scolastica e da un tutor della struttura ospitante designato dalla struttura ospitante. Al termine delle attività, gli studenti

Art.6 Confronto studente-scuola-azienda

Statuto degli Studenti in Stages

Carta degli studenti in alternanza

Si devono prevedere incontri periodici di confronto tra lo studente, il tutor scolastico e il tutor aziendale sull'andamento dello stage (uno obbligatorio a metà del periodo di stage).

hanno diritto a prendere visione e sottoscrivere le relazioni predisposte dai tutor.

Altresì, nel caso in cui richiesto, deve essere garantito il diritto di assemblea tra gli studenti della medesima classe per confrontarsi sull'andamento dei tirocini e per discutere di qualsiasi altra materia ritenuta rilevante, come sancito dagli art. 2 comma 9 del D.P.R. 249/98 e art. 12 e 13 del t.u. 297/94

Non presente

Art.9 Valutazione del periodo di stage

Art.4 commi 8-12 Diritti e doveri degli studenti

Al termine del periodo di formazione l'azienda deve fare una relazione, da presentare in duplice copia, una allo studente e l'altra al consiglio di classe di riferimento, sul periodo di formazione svolto dallo stagista. Entro la medesima data lo studente tirocinante deve presentare relazione dettagliata, in duplice copia, sul periodo di formazione svolto in azienda.

8. Gli studenti hanno altresì diritto ad esprimere una valutazione sull'efficacia e sulla coerenza del percorso di alternanza effettuato rispetto al proprio indirizzo di studio, anche ai fini orientativi, sia durante lo svolgimento del percorso, sia alla sua conclusione. A tal fine, l'istituzione scolastica predispone appositi strumenti di rilevazione.

12. Gli studenti, al termine dell'attività di alternanza, sono tenuti a relazionare in merito all'esperienza svolta, con le modalità individuate di concerto tra l'istituzione scolastica e la struttura ospitante.

Art.10 Copertura costi

Non presente

Durante il periodo dello Stage allo studente deve essere garantita, a carico dell'azienda, un rimborso a copertura delle spese sostenute dallo studente, (come spese di trasporto, di eventuale vitto e alloggio e di acquisto eventuale di materiale necessario per il periodo in azienda etc) che può, altresì, essere convertito in servizi (come buoni pasto, fornitura del materiale etc)

La problematica non è stata affrontata in questo Regolamento né nel **decreto legislativo 63/2017** sul diritto allo studio, si rimanda alla legislazione regionale e ai decreti attuativi del Dlgs. 63/2017

Art.11 Valutazione dello studente

Art.4 comma 7 Diritti e doveri degli studenti

Statuto degli Studenti in Stages

Carta degli studenti in alternanza

Il periodo di stage deve essere valido ai fini della valutazione complessiva dello studente. Sono da specificare nel patto formativo le eventuali materie coinvolte nella valutazione e i metodi di valutazione e misurazione delle competenze, conoscenze e abilità raggiunte durante il percorso di alternanza scuola-lavoro.

7. Gli studenti, al termine di ciascun percorso di alternanza, hanno diritto al riconoscimento dei risultati di apprendimento conseguiti, in termini di competenze, abilità e conoscenze, anche trasversali, relativi al percorso formativo seguito. A tal fine i tutor forniscono al consiglio di classe elementi utili alle valutazioni periodiche e finali dello studente e ai fini dell'ammissione agli esami di Stato. Le competenze sono certificate dall'istituzione scolastica a norma del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

Art.12 Riequilibrio didattico delle materie non-professionalizzanti Non presente

La scuola si impegna, al rientro a scuola dello studente inserito in un percorso di stage, a metterlo in condizione di recuperare le sopravvenute carenze nelle materie non coinvolte negli obiettivi didattici dello stage possibilmente usando le ore di quelle materie coinvolte.

Non presente, non previsto neppure nei commi dedicati all'alternanza, della legge **107/2015** c.d. "Buona scuola".

Art.13 Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S) Non presente

I C.T.S., istituiti con i dpr 87/10 e 88/10, devono essere rivisti e riformati tramite la costituzione di una commissione paritetica composta da almeno 2 docenti e 2 studenti, eventualmente i rappresentanti d'istituto, con la supervisione dell'Ufficio Scolastico di competenza territoriale. A questo fanno riferimento i docenti referenti e stabiliscono con i Consigli di Classe la programmazione e la struttura del patto formativo per i percorsi di Alternanza Scuola-lavoro.

Nel corso della redazione Carta diverse associazioni studentesche hanno richiesto la previsione di un **Comitato Paritetico**, tra cui il Msac, con funzionari simili, che però non è stata inserita.

Non presente

Art.5 comma 5 Salute e sicurezza

Statuto degli Studenti in Stages

Carta degli studenti in alternanza

Nel corso della discussione sulla bozza di Carta al Miur, il **Msac** aveva richiesto che gli oneri della sorveglianza sanitaria non fossero garantiti dalle scuole solo "nel limite delle risorse disponibili", passaggio che nel testo definitivo è stato eliminato

5. Agli studenti in regime di alternanza è garantita la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, nei casi previsti dalla normativa vigente. Nei casi in cui la sorveglianza sanitaria si renda necessaria, la stessa è a cura delle aziende sanitarie locali, fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione tra queste ultime e l'istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri ad essa conseguenti

Non presente

Art.6 commi 1-2-3-4-5-6-7 Commissioni territoriali per l'alternanza scuola lavoro



**Carta dei diritti e dei doveri
delle studentesse e degli studenti
in alternanza**

MSAC
MOVIMENTO STUDENTI
di AZIONE CATTOLICA

1. Presso ciascun ufficio scolastico regionale è istituita la commissione territoriale per l'alternanza scuola-lavoro, con lo scopo di garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento sul territorio regionale.

2. La commissione è presieduta dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, ovvero da un dirigente delegato ed è composta dai seguenti soggetti:

a) tre studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti;

b) due docenti, un dirigente scolastico, un rappresentante della regione di riferimento dell'ufficio scolastico regionale e un genitore, designati dal dirigente preposto alla direzione di detto ufficio.

3. Gli studenti della scuola secondaria superiore o i soggetti aventi la relativa potestà genitoriale possono presentare reclamo all'ufficio scolastico regionale territorialmente competente contro le violazioni delle norme di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 del presente regolamento, commesse in occasione dell'organizzazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, ovvero legate a disposizioni emanate dalle istituzioni scolastiche in contrasto con il presente regolamento.

4. Il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, ovvero altro dirigente delegato, avvalendosi dell'istruttoria svolta dalla commissione, decide sul reclamo di cui al comma 3 del presente articolo entro trenta giorni dalla presentazione del reclamo.

5. La commissione effettua l'attività istruttoria di cui al comma 4 esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione presentata o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo, dall'Amministrazione e dal dirigente scolastico interessati.

6. La commissione resta in carica per due anni scolastici.

7. Per la partecipazione ai lavori della commissione non sono previsti compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza o altre utilità, comunque denominate.

Non presente

Art.4 commi 1-3-5-10 Diritti e doveri degli studenti

Per quanto riguarda il **Patto educativo di corresponsabilità** sono in corso i lavori per una sua modifica presso gli uffici del Miur, ai quali sta partecipando anche il Msac.

1. Il patto educativo di corresponsabilità, di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, definisce anche i diritti e i doveri degli studenti e dei soggetti con responsabilità genitoriale nel rapporto con l'istituzione scolastica e con gli enti presso i quali è svolto il percorso di alternanza, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.

3. Gli studenti impegnati nei percorsi di alternanza hanno diritto ad un ambiente di apprendimento favorevole alla crescita della persona e ad una formazione qualificata, coerente con l'indirizzo di studio seguito, che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno.

5. Per gli studenti con disabilità, i percorsi di alternanza sono realizzati in modo da promuovere l'autonomia nell'inserimento nel mondo del lavoro, in conformità ai principi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.

10. Gli studenti in alternanza sono tenuti a:

a) garantire l'effettiva frequenza delle attività formative erogate dal soggetto ospitante, che sono parte integrante del curriculum scolastico;

b) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

c) ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni e conoscenze acquisiti durante lo svolgimento dell'esperienza in alternanza.

Non presente

Art.7 Disposizioni transitorie


delle studentesse e degli studenti
in alternanza

Statuto degli Studenti in Stages

La proposta di Statuto degli studenti in stages é del 2012, il primo incontro di presentazione della bozza di Carta, **(sulla quale la legge 107/2015 richiedeva il parere obbligatorio del Forum delle associazioni studentesche)**, é avvenuto a ottobre 2015 e, dopo successivi incontri e periodi di stallo, la Carta é entrata in vigore il 5 gennaio 2018. L'alternanza invece si svolge dal 2005 negli istituti professionali e dal 2015 in tutte le scuole, questo articolo quindi prevede che **si considerino validi i percorsi di alternanza già svolti anche se la Carta dei diritti degli studenti in alternanza, prevista prima dal decreto legge Carrozza del 2013 e poi dalla legge 107/2015, non era in vigore.**

Carta degli studenti in alternanza

1. Sono fatti salvi, ai fini curriculari, gli effetti prodotti dai percorsi di alternanza scuola lavoro svolti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento ai sensi del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, e della legge 13 luglio 2015, n. 107



Carta dei diritti e dei doveri
delle studentesse e degli studenti
in alternanza